DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2000

relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH

[notificata con il numero C(2000) 516]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economica europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1 ([1]),

vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale ([2]), modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE ([3]), e la direttiva 92/68/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1992, che modifica la direttiva 90/684/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale ([4]),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ([5]) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Il 25 marzo 1999, i servizi della Commissione, coadiuvati da un esperto esterno, hanno effettuato una visita di controllo al cantiere navale Kvaerner Warnow Werft GmbH (qui di seguito «KWW»), per verificare l'entità del superamento del limite di produzione del 1998. In tale occasione è stato accertato che la produzione di KWW, per l'anno 1997, ammontava a 93 862 tslc e quindi superava di 8 862 tslc il limite di capacità pari a 85 000 tslc. Il calcolo dell'entità del superamento del limite di capacità per il 1997 si basa sulle cifre di produzione rivedute del 1998, confermate dalla Germania con lettera del 19 marzo 1999. Non essendo stata presentata alcuna relazione riveduta in merito alla produzione del 1997, il volume di 93 862 tslc, indicato come valore della produzione, è stato considerato definitivo.

(2) Con lettera del 20 luglio 1999, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare, in merito al predetto superamente dei limiti di capacità, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ([6]). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito.

(4) Le osservazioni che la Commissione ha ricevuto dagli interessati sono state trasmesse alle Republica federale di Germania, cui è stata data l'opportunità di commentarle.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) Con le decisioni comunicate alla Germania con lettere del 3 marzo 1993 (N 692/D/91), 17 gennaio 1994 (N 692/J/91), 20 febbraio 1995 (N 1/95), 18 ottobre 1995 (N 637/95) e 11 dicembre 1995 (N 797/95), la Commissione ha autorizzato, a norma della direttiva 90/684/CEE, gli aiuti alla ristrutturazione a favore di KWW, per permettere la completa ristrutturazione di questo cantiere navale dell'ex Germania orientale. L'autorizzazione è stata concessa a condizione che venga rispettato un limite massimo di capacità pari a 85 000 tslc annue. Sull'osservanza di questa limitazione di capacità vigila la Commissione.

(6) Nell'ottobre 1992, il cantiere navale Warnow Werft, situato a Rostock-Warnemünde, nel Land Meclemburgo-Pomerania, fu venduto dalla Treuhandanstalt al gruppo

([1]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
([2]) GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27.
([3]) GU L 351 del 31.12.1994, pag. 10.
([4]) GU L 219 del 4.8.1992, pag. 54.
([5]) GU C 245 del 28.8.1999, pag. 24.

([6]) Cfr. nota in calce 5.

industriale norvegese Kvaerner. Ai sensi del paragrafo 27 del contratto di vendita, trasmesso con lettera del 30 ottobre 1992 dalla Germania alla Commissione per essere da questa esaminato e approvato, il gruppo Kvaerner si impegnava a non superare, fino al 31 dicembre 2005, la capacità annua di produzione pari a 85 000 tslc assegnata al Warnow Werft, a meno che i vincoli imposti a norma del trattato CE non divenissero meno restrittivi.

(7) Ai sensi della direttiva 92/684/CEE modificata dalla direttiva 92/68/CEE, ai cantieri navali localizzati nei nuovi Länder federali può essere concessa una deroga alle disposizioni sugli aiuti al funzionamento applicabili ai cantieri navali della Comunità, allo scopo di permettere loro di realizzare le urgenti estese ristrutturazioni necessarie per acquisire competitività. Successivamente alla privatizzazione del Warnow Werft, la Commissione, ai sensi delle predette direttive, ha autorizzato un aiuto alla ristrutturazione articolato in quattro tranches. L'importo totale dell'aiuto, autorizzato con numerose decisioni, era così ripartito:

N 692/D/91 — Lettera della Commissione del 3 marzo 1993 [SG(93) D/4052]:

— 45,5 milioni di DEM aiuto al funzionamento;

— 82,4 milioni di DEM aiuto al funzionamento in forma di cancellazione di passività pregresse;

— 127,5 milioni di DEM aiuto agli investimenti;

— 27,0 milioni di DEM aiuto alla chiusura;

N 692/J/91 — Lettera della Commissione del 17 gennaio 1994 [SG(94) D/567]:

— 617,1 milioni di DEM aiuto al funzionamento

N 1/95 — Lettera della Commissione del 20 febbraio 1995 [SG(95) D/1818]:

— 222,5 milioni di DEM aiuto agli investimenti

N 637/95 — Lettera della Commissione del 18 ottobre 1995 [SG(95) D/12821]:

— 66,9 milioni di DEM aiuto agli investimenti

N 797/95 — Lettera della Commissione dell'11 dicembre 1995 [SG(95) D/15969]:

— 58,0 milioni di DEM aiuto agli investimenti

Di conseguenza, l'importo totale degli aiuti al funzionamento autorizzati equivale a 372,5 milioni di EUR (745 milioni di DEM), quello degli aiuti all'investimento a 237,45 milioni di EUR (474,9 milioni di DEM) e quello degli aiuti alla chiusura a 13,5 milioni di EUR (27,0 milioni di DEM). Il totale complessivo dell'aiuto ammonta quinidi a 623,45 milioni di EUR (1 246,9 milioni di DEM).

(8) Gli aiuti sono stati autorizzati a condizione che non venisse superata la capacità di produzione annua di 85 000 tslc. Questa limitazione di capacità è sancita sia al paragrafo 27 del contratto di vendita, notificato alla Commissione, con cui si è provveduto alla privatizzazione dei cantieri navali, sia nelle predette decisioni della Commissione. Nelle decisioni della Commissione, comunicate alla Repubblica federale di Germania con le lettere del 17 gennaio 1994, 20 febbraio 1995, 18 ottobre 1995 e 11 dicembre 1995 si afferma a chiare lettere che la Commissione esigerà il recupero degli aiuti nel caso di non osservanza della limitazione di capacità.

(9) Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha osservato che la limitazione di capacità a 85 000 tslc annui costituiva la condizione principale ai fini dell'autorizzazione dell'aiuto. Tale limitazione avrebbe dovuto neutralizzare gli effetti distorsivi della concorrenza dell'aiuto sul mercato della cantieristica. Secondo quanto emerso nella visita di controllo al cantiere navale, effettuata il 25 marzo 1999, la produzione 1997 ammontava a 93 862 tslc, e superava così il limite massimo di capacità fissato a 85 000 tslc. Una condizione essenziale ai fini dell'autorizzazione dell'aiuto non era quindi rispettata.

(10) La Commissione dubitava perciò che gli aiuti da essa autorizzati per consentire la ristrutturazione e il funzionamento dell'ex cantiere navale dell'ex Germania orientale Warnow Werft [le decisioni relative erano state comunicate alla Germania con le lettere del 3 marzo 1993 (N 692/D/91), 17 gennaio 1994 (N 692/J/91), 20 febbraio 1995 (N 1/95), 18 ottobre 1995 (N 637/95) e 11 dicembre 1995 (N 797/95)] fossero ancora compatibili con il mercato comune.

III. **OSSERVAZIONE DEGLI INTERESSATI**

(11) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte del KWW, di uno Stato membro (Danimarca) e dell'associazione danese dell'industria meccanica e cantieristica (Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark).

A. **Commenti del KWW**

(12) Le osservazioni del KWW si concentrano sostanzialmente su cinque argomenti. Come primo argomento, si sostiene che al KWW non sarebbe stato imposto un obbligo espresso di limitare la sua produzione effettiva ad un preciso livello e che peraltro neppure le decisioni della Commissione conterrebbero un simile obbligo. Queste fisserebbero soltanto una limitazione tecnica di capacità e non una restrizione della produzione effettiva.

(13) Il KKW afferma, nelle sue osservazioni, che la Commissione avrebbe insistito affinché i limiti di capacità fossero

conseguiti tramite misure tecniche. L'unica condizione fissata al momento dell'autorizzazione sarebbe che il cantiere di prossima costruzione avrebbe dovuto consentire una produzione di 85 000 tslc e che non si sarebbero potuti cambiare determinati criteri di posizionamento (strozzature) del cantiere navale, che sono di freno alla produzione. Ciò risulterebbe dalle decisioni della Commissione nelle quali sono state stabilite le misure tecniche di limitazione della capacità.

(14) Secondo le osservazioni del KWW, i dati relativi alla produzione effettiva, che venivano periodicamente comunicati alla Commissione nelle relazioni sulla produzione, servivano esclusivamente a fornire informazioni aggiuntive che consentissero, in caso di scostamenti, di verificare se KWW avesse effettivamente disatteso o aggirato la limitazione tecnica di capacità.

(15) Il KWW afferma, inoltre, di aver sempre rispettato le limitazioni di capacità tecnica prescritte dalle decisioni della Commissione avendo ottemperato alle condizioni relative alla planimetria del cantiere. Modifiche che avrebbero potuto alterare la capacità tecnica non sarebbero state apportate.

(16) Come secondo argomento, il KWW afferma di non aver incrementato la quota di capacità tecnica assegnatagli ma che sarebbe riuscito, nel quadro delle restrizioni esistenti, a conseguire un aumento della produzione effettiva grazie al miglioramento della produttività e al cosiddetto effetto serie nella costruzione di navi sorelle. KWW avrebbe avuto solamente l'obbligo di rispettare i limiti tecnici di capacità ma avrebbe potuto produrre liberamente nei limiti di detti parametri.

(17) Il KWW ritiene che limitazione di capacità e limitazione della produzione siano concetti distiniti e non equiparabili. Mentre il limite di capacità, nel senso di limitazione dell'impianto tecnico, sarebbe un concetto statico e non modificabile, la produzione effettiva sarebbe soggetta a oscillazioni o potrebbe nel corso del tempo, grazie a incrementi di produttività, registrare dei miglioramenti. Tra l'altro, tutti i cantieri navali cercherebbero costantemente di migliorare la produttività. Sarebbe anche nell'interesse della Comunità avere cantieri navali che riescano a sviluppare metodi migliori e più razionali, riuscendo così ad essere competitivi.

(18) Come terzo argomento, il KWW afferma di non aver ricevuto il totale degli aiuti autorizzati. Al KWW andrebbero imputati soltanto 82,4 milioni di DEM di aiuto non monetario quale contributo alla riduzione dell'indebitamento pregresso. Il cantiere navale non avrebbe ricevuto altri aiuti non monetari. I finanziamenti in contanti ammonterebbero soltanto a 549,559 milioni di DEM. Qualora la Commissione dovesse giungere alla conclusione che le condizioni fissate nelle sue decisioni di autorizzazione non siano state rispettate e che di conseguenza gli aiuti concessi siano in parte incompatibili con il mercato comune, allora soltanto l'importo effettivamente erogato all'impresa dovrebbe essere soggetto ad eventuale recupero.

(19) Come quarto argomento, KWW ritiene che, nell'eventualità di un recupero degli aitui, la Commissione dovrebbe attenersi al principio di parità. Nel caso dei cantieri navali MTV e Volkswerft [7], la Commissione, nel calcolare la riduzione del volume dell'aiuto, in conseguenza del superamento del limite di capacità, avrebbe considerato esclusivamente il totale dell'aiuto al funzionamento, senza tener conto degli aiuti agli investimenti. Lo stesso criterio dovrebbe essere seguito anche nel caso di KWW. Tra l'altro, al succitato cantiere sarebbe stato concesso di ridurre la sua produzione futura.

(20) KWW rileva inoltre che, nelle decisioni della Commissione in merito alla ripartizione delle capacità di Elbewerft Boizenburg [8], ad una capacità annua di 22 000 tslc corrisponde una valutazione di 242 000 DEM. Dato che la produzione effettiva di KWW, nel 1997, ha superato di sole 8 862 tslc il limite annuo di produzione pari a 85 000 tslc, anche nel caso in esame si dovrebbe calcolare pro rata il controvalore desumibile dalla decisione sulla ripartizione delle capacità Elbewerft Boizenburg.

(21) Nel caso in cui la Commissione dovesse considerare una parte degli aiuti incompatibili con il mercato comune — così il tenore del quinto argomento — gli interessi da corrispondere sulla somma da recuperare dovrebbero decorrere solo dal momento in cui si sarebbe verificata la presunta violazione, nella fattispecie, dal momento in cui gli aiuti sarebbero diventati incompatibili.

B. **Commenti della Danimarca**

(22) La Danimarca ha sottolineato nelle sue osservazioni l'importanza del rispetto delle condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione di un aiuto. Dette condizioni rappresentano spesso l'unico mezzo per impedire che gli aitui di Stato vengano utilizzati per trasferire i problemi occupazionali su un altro Stato membro.

(23) Secondo le argomentazioni di parte danese, le condizioni cui era subordinata, nel caso in esame, l'autorizzazione dell'aiuto sono tali che lo spazio concreto di valutazione della Commissione si limiterebbe alla verifica del rispetto del limite di capacità. Se il cantiere navale ha costantemente superato, per un periodo prolungato, il limite di capacità produttiva, allora sarebbe indubbio che la citata condizione non è stata rispettata. Bisognerebbe verificare che, nell'arco di tutto il periodo in esame, il beneficiario degli aitui non abbia potuto trarre alcun vantaggio economico dal superamento del limite di capacità.

[7] GU C 344 del 14.11.1997, pag. 2.

[8] Aiuto di Stato N 325/99, lettera della Commissione alla Germania del 5 agosto 1999 [SG(99) D/6192].

C. **Commenti dell'associazione danese delle industrie meccaniche e cantieristiche**

(24) L'associazione danese delle industrie meccaniche e cantieristiche (Foreningen af Jernkibs- og Maskinbyggerier i Danmark) rileva, nelle sue osservazioni, che la produzione di KWW ha ripercussioni dirette su un segmento di mercato importante per la cantieristica danese. La predetta associazione ritiene che, in questo contesto, deve tenersi conto del fatto che sin dall'inizio, cioè dal 1995, il cantiere navale in oggetto ha ripetutamente superato il limite di capacità prestabilito. Non solo tale limite di capacità sarebbe stato superato anno dopo anno, ma l'entità del superamento sarebbe andata costantemente crescendo: nel 1996 essa era solo dell'1 %, nel 1997 era già del 10 % e nel 1998 del 44 % ([9]).

(25) L'associazione danese considera particolarmente grave il superamento del limite di capactià verificatosi nel 1997, in considerazione del fatto che, proprio quell'anno, il cantiere navale avrebbe dovuto ridurre la sua produzione a seguito di un superamento di lieve entità registrato nel 1996. Al contrario, il limite di capacità sarebbe stato superato senza che la Commissione, cui spetta il compito di vigliare sulla produzione, ne fosse informata. La violazione sarebbe emersa soltanto nel marzo 1999, in occasione delle indagini in merito al superamento del limite di produzione nel 1998. Né la Germania né KWW avrebbero informato la Commissione dell'avvenuto superamento del limite di capacità. Nella valutazione del caso bisognerebbe tener conto del ripetuto superamento del limite di capacità e assicurarsi che il cantiere navale non ne abbia tratto alcun vantaggio economico.

(26) Si richiamano, inoltre, gli avvenimenti a partire dal 1992 che hanno portato alla chiusura di numerosi cantieri navali e ad una massiccia riduzione di posti di lavoro nel settore. Sarebbe pertanto essenziale per la cantieristica europea che a livello internazionale vengano prese misure efficaci per compensare gli effetti negativi della sovraccapacità. Una tale politica non può essere perseguita senza l'appoggio attivo della Comunità, che deve perciò mantenere la sua credibilità a livello internazionale. Un'iniziativa internazionale per la riduzione della sovraccapacità mancherebbe di coerenza se la Comunità tollerasse nel contempo un consistente superamento dei limiti di capacità al suo interno, come verificatosi nel caso in esame.

(27) Come rileva inoltre l'associazione danese dell'industria meccanica e cantieristica, le limitazioni di capacità dei cantieri navali dell'ex Germania orientale costituiscono, assieme ad altri fattori, un punto di riferimento per i progetti di investimento e di produzione di altri cantieri navali. Il superamento dei limiti di capacità si ripercuote anche sui piani degli altri cantieri. Le limitazioni di capacità dovevano rimanere in vigore per un periodo di dieci anni e non ne è mai stata prevista un'interpretazione flessibile.

([9]) Decisione 1999/675/CE della Commissione, dell'8 luglio 1999, relativa al superamento del limite di capacità da parte di KWW nel 1998 (GU L 274 del 23.10.1999, pag. 23).

IV. **COMMENTI DELLA GERMANIA**

(28) La Germania si basa sostanzialmente sugli stessi argomenti di KWW.

(29) Come primo argomento, la Germania rileva che le decisioni con cui la Commissione ha autorizzato l'aiuto non fisserebbero alcuna limitazione della produzione effettiva ma soltanto un limite tecnico di capacità. I limiti di capacità avrebbero dovuto essere conseguiti tramite misure tecniche. L'unica condizione imposta a KWW all'atto dell'autorizzazione dell'aiuto sarebbe che il cantiere di prossima costruzione avrebbe dovuto consentire una produzione potenziale di 85 000 tslc, e che inoltre non si sarebbero potuti cambiare determinati criteri di posizionamento del suddetto cantiere (bottle-necks), che determinano una limitazione della produzione. I dati sulla produzione effettiva, che sono stati comunicati alla Commissione nelle relazioni sulla produzione, avrebbero dovuto costituire un'informazione aggiuntiva, per stabilire, in caso di scostamenti, se effettivamente KWW avesse violato o aggirato i limiti tecnici di capacità. Ciò risulterebbe dalle decisioni della Commissione che fissano i limiti tecnici di capacità.

(30) La Germania ritiene che KWW abbia rispettato la limitazione tecnica di capacità, così come richiesto nelle decisioni della Commissione sull'autorizzazione dell'aiuto. Né la planimetria del cantiere navale, né la capacità tecnica avrebbero subito modifiche, e il cantiere navale presenterebbe esattamente la planimetria e la capacità tecnica richieste dalla Commissione.

(31) La Germania sostiene, come secondo argomento, che KWW non avrebbe aumentato la capacità tecnica accordata, ma che piuttosto sarebbe riuscito, nei limiti delle restrizioni esistenti, a conseguire un aumento della produzione effettiva grazie al miglioramento della produttività e al cosiddetto effetto serie nella costruzione di navi sorelle. Secondo la Germania, KWW avrebbe avuto semplicemente l'obbligo di rispettare i limiti tecnici di capacità ma avrebbe potuto produrre liberamente nei limiti dei parametri di riferimento.

(32) La Germania è del parere che KWW non avrebbe mai avuto l'obbligo di limitare la sua produzione effettiva ad un determinato livello e che peraltro un simile obbligo non potrebbe desumersi dalle decisioni della Commissione. Bisognerebbe consentire ai cantieri navali di beneficiare del generale aumento di produttività. Tutti i cantieri navali della Comunità dovrebbero essere in libera concorrenza tra loro, e ai cantieri navali dell'ex Germania orientale dovrebbe essere consentito di modificare non il loro handicap, costituito dalla limitazione degli impianti tecnici, bensì la loro produttività. Sarebbe nell'interesse stesso della Comunità disporre di cantieri navali che riescano a sviluppare metodi migliori e più razionali, riuscendo così ad essere più competitivi.

(33) Nei commenti si afferma inoltre che limitazione di capacità e limitazione della produzione sarebbero concetti distinti e non equiparabili. Mentre il limite di capacità, inteso come limitazione degli impianti tecnici, sarebbe un concetto statico e non potrebbe essere cambiato, la produzione effettiva sarebbe soggetta a oscillazioni e potrebbe cambiare nel corso del tempo, grazie agli incrementi di produttività. Il miglioramento della produttività di KWW non dovrebbe essere ricondotto alla concessione di aiuti ma sarebbe da attribuirsi alle competenze tecniche acquisite dal gruppo Kvaerner.

(34) Nel suo terzo argomento, la Germania afferma che il dato di base, da cui partire per il calcolo dell'importo dell'aiuto effettivamente erogato a KWW, non dovrebbe essere la somma di 1,2 miliardi di DEM autorizzati dalla Commissione ma che dovrebbe essere considerato un importo molto inferiore. Secondo il parere della Germania, sarebbe possibile stabilire un rapporto diretto tra KWW e limitazione di capacità imposta al cantiere navale solo per quanto riguarda l'aiuto agli investimenti erogato in contanti.

V. **VALUTAZIONE**

(35) La Commissione osserva che gli aiuti autorizzati ai sensi della direttiva 90/684/CEE sono stati considerati compatibili con il mercato comune poiché erano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE. Tale compatibilità rimane tuttavia acquisita solo finché sono rispettate le condizioni fissate nella decisione di autorizzazione ai sensi della citata direttiva. In caso contrario gli aiuti in esame rientrano nel divieto generale dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e possono quindi essere considerati come incompatibili con il mercato comune, se non sono giustificati da altri motivi.

(36) L'articolo 10 bis, inserito nella direttiva 90/684/CEE dalla direttiva 92/68/CEE, prevede una deroga, alle norme vigenti in materia di aiuti al funzionamento applicabili ai cantieri navali della Comunità, a favore dei cantieri navali ubicati sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, e ciò allo scopo di permettere loro di realizzare le urgenti ed estese ristutturazioni necessarie per acquisire competitività. Ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 1993, gli aiuti al funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei predetti cantieri possono essere considerati compatibili con il mercato comune, a determinate condizioni, legate all'ammontare dell'aiuto e all'obbligo per la Germania di presentare una relazione annuale. Tra le predette condizioni rientra il consenso della Germania ad attuare, entro il 31 dicembre 1995, un'effettiva ed irreversibile riduzione del 40 % della capacità di costruzione esistente al 1º luglio 1990, pari a 545 000 tslc.

(37) Gli aiuti agli investimenti sono disciplinati dall'articolo 6 della direttiva 90/684/CEE e gli aiuti alla chiusura dall'articolo 7. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli aiuti agli investimenti in favore di cantieri navali già operanti possono essere autorizzati solo nel caso in cui siano finalizzati a progetti di ristrutturazione che non comportino un incremento della capacità di costruzione del cantiere beneficiario o siano legati ad una definitiva riduzione simultanea e equivalente della capacità di altri cantieri navali esistenti nello stesso Stato membro. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, gli aiuti agli investimenti possono considerarsi compatibili con il mercato comune purché il loro importo e la loro intensità siano giustificati dall'entità delle misure di ristrutturazione prospettate. A norma dell'articolo 7, gli aiuti destinati a coprire i normali costi ci chiusura totale o parziale di cantieri di costruzione o riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché consentano di realizzare una effettiva e definitiva riduzione delle capacità.

(38) Nella proposta di direttiva 92/68/CEE, presentata dalla Commissione, che contiene modifiche alla settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale ([10]), si afferma che deve essere trovata una soluzione di equilibrio tra le esigenze di ampie ristrutturazioni dell'industria cantieristica dell'ex Germania orientale, realizzabili soltanto grazie a consistenti agevolazioni pubbliche, e il conseguente impatto negativo sulle condizioni di concorrenza degli altri cantieri navali della Comunità. La concessione di ulteriori aiuti, che superino i massimali attualmente in vigore, deve accompagnarsi a equivalenti misure di ristrutturazione e di riduzione di capacità.

(39) Una delle condizioni stabilite all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 90/684/CEE per la compatibilità degli aiuti al funzionamento con il mercato comune è rappresentata dal consenso della Germania ad attuare, entro il 31 dicembre 1995, una riduzione effettiva e irreversibile del 40 % della capacità di costruzione esistente al 1º luglio 1990, pari a 545 000 tslc. Il limite massimo di capacità per i cantieri navali situati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ammonterebbe quindi a 327 000 tslc. La Germania ha ridistribuito questo volume totale di capacità tra i cinque residui cantieri di costruzione. In tale contesto a KWW è stata attribuita una capacità di 85 000 tslc ([11]).

(40) Nella sua lettera alla Commissione, del 27 novembre 1992, sulla privatizzazione di Warnow Werft, la Germania dichiara che il gruppo Kvaerner si era impegnato per contratto a non superare, fina al 1º gennaio 2006, il limite di capacità di 85 000 tslc attribuito a KWW. Nella versione originale in inglese del contratto di privatizzazione di Warnow Werft, al paragrafo 27, intitolato «Limitation on Future Building Capacities» si legge quanto segue: «Kvaerner s'impegna fino al 31 dicembre 2005 per quanto riguarda il cantiere Warnow a non superare la capacità annua di 85 000 tslc a meno che di tanto in

([10]) GU C 155 del 20.6.1992, pag. 20.

([11]) La Commissione ricorda che il Tribunale di primo grado, nella sua sentenza del 22 ottobre 1996 nella causa T-266/94 (Skibsvaerftsforeningen e altri/Commissione, Racc. 1996, pag. II-1399, punti da 151 a 198), ha confermato l'importanza della quota di capacità assegnata ai singoli cantieri navali per la legittimità della decisione di aiuto.

tanto i requisiti basati sul trattato CEE non siano meno restrittivi».

(41) La Commissione constata che il programma di aiuto alla ristrutturazione di Warnow Werft, successivamente notificato, si basa sulla capacità annua sopra citata.

(42) La Commissione ha autorizzato aiuti alla ristrutturazione per un importo totale di 623,45 milioni di EUR (1 246,9 milioni di DEM) in quattro tranches e con cinque decisioni diverse. La prima decisione di autorizzazione della prima tranche di aiuti è stata comunicata alla Germania con lettera del 3 marzo 1993 (N 692/D/91). In essa di afferma che, sebbene lo studio tecnico indipendente richiesto dalla Commissione abbia concluso che la capacità di costruzione difficilmente possa superare le 85 000 tslc — quota attribuita dalla Germania al cantiere sul totale concesso ai cantieri navali dell'ex Germania orientale, pari a 327 000 tslc — si ritiene ciò nonostante opportuno un controllo, da effettuarsi in futuro nel corso del periodo di validità del programma di ristrutturazione, per accertare che si stia effettivamente procedendo alla riduzione della capacità di costruzione.

(43) La seconda decisione à stata comunicata alla Germania con lettera del 17 gennaio 1994 (N 692/J/91). Vi sono stabilite le stesse condizioni che nella precedente decisione. Vi si afferma però che si ritiene necessario un ulteriore controllo per accertare il rispetto della limitazione della capacità costruttiva. Si rammenta inoltre alla Germania che, in caso di mancato rispetto dei limiti di capacità, la Commissione sarebbe costretta a richiedere il recupero dell'intero importo dell'aiuto.

(44) Anche nella terza decisione, comunicata alla Germania con lettera del 20 febbraio 1995 (N 1/95), si ribadisce che sono necessari ulteriori controlli del rispetto dei limiti di capacità. Si ricorda inoltre che la Germania ha assicurato che il cantiere navale rispetterà i limiti di capacità. Di nuovo si rammenta alla Germania che, in caso di mancato rispetto dei limiti di capacità, la Commissione sarebbe costretta a richiedere il recupero dell'intero importo dell'aiuto.

(45) La quarta decisione è stata comunicata alla Germania con lettera del 18 ottobre 1995 (N 637/95), la quinta con lettera dell'11 dicembre 1995 (N 797/95). In entrambe le decisioni, si riafferma l'esigenza di ulteriori controlli per accertare il rispetto dei limiti di capacità sia della produzione effettiva che di quella programmata. In entrambi i provvedimenti si ricorda che la Germania ha dato la propria assicurazione che il cantiere navale rispetterà i limiti di capacità e si ribadisce che, in caso di inottemperanza, verrebbe richiesto il recupero dell'intero importo dell'aiuto.

(46) La Commissione constata che la limitazione di capacità a 85 000 tslc annue costituiva una delle condizioni fondamentali per l'autorizzazione all'aiuto e che questo è stato autorizzato sulla base del piano di ristrutturazione notificato alla Commissione. Tale limite annuo è stato inserito nel contratto di privatizzazione di Warnow Werft, approvato dalla Commissione come parte del piano di ristrutturazione. Fatta eccezione per la prima decisione di autorizzazione, comunicata alla Germania con lettera del 3 marzo 1993, l'obbligo del rispetto del limite di capacità di 85 000 tslc viene espressamente ribadito in tutte le decisioni della Commissione, nelle quali viene altresì esplicitamente affermato che, in caso di mancato rispetto della limitazione di capacità, la Commissione sarebbe costretta a chiedere il recupero di tutti gli aiuti.

(47) In occasione della visita di controllo del 25 marzo 1999 è stato confermato che la produzione di KWW per il 1997 ammontava a 93 862 tslc. Il calcolo si basa sulle cifre di produzione corrette del 1998 ed è stato confermato dalla Germania con lettera del 19 marzo 1999. Dato che la Germania non ha presentato alcuna relazione riveduta per la produzione 1997, i dati sono da considerare confermati ed inoppugnabili. Ciò significa che KWW, nel 1997, ha superato di 8 862 tslc il suo limite annuo, pari a 85 000 tslc.

(48) La Commissione constata che, nel 1997, non è stata rispettata una delle condizioni essenziali per l'autorizzazione dell'aiuto, vale a dire il limite annuo di capacità pari a 85 000 tslc, stabilito nelle decisioni di autorizzazione rilasciate dalla Commissione a norma della direttiva 90/684/CEE, modificata dalla direttiva 92/68/CEE.

(49) Le modifiche apportate alla direttiva 90/684/CEE dalla direttiva 92/68/CEE miravano a favorire l'urgente ed estesa ristrutturazione dei cantieri navali della ex Germania orientale, in modo da consentire loro di acquisire competitività. In tale contesto, furono previste limitazioni di capacità per neutralizzare gli effetti distorsivi della concorrenza che gli aiuti di Stato a favore dei cantieri navali dell'ex Germania orientale avrebbero avuto sul mercato della cantieristica. Se tale limitazione di capacità, considerata fattore di compensazione e condizione essenziale per la concessione dell'autorizzazione all'aiuto e quindi della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, non viene rispettata, ne consegue che l'aiuto non è più compatibile con il mercato comune.

(50) Nella sua comunicazione relativa agli aiuti a favore di MTV-Schiffswerft e Volkswerft Stralsund ([12]), la Commissione concludeva che MTV, nel 1996, aveva superato di lieve misura il suo limite di capacità. Di conseguenza fu stabilito che, l'anno successivo, il cantiere navale avrebbe ridotto la produzione in misura pari al livello del superamento e gli aiuti al funzionamento per il 1997 furono a loro volta ridotti in misura corrispondente. Pertanto, le conseguenze del superamento sono state determinate dall'entità della produzione eccedentaria e le conseguenze finanziarie di tale violazione fissate sulla base della sua gravità, vale a dire dell'ammontare del superamento.

([12]) Cfr. nota in calce 7.

(51) Se si richiama l'attenzione del beneficiario sul fatto che, in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nella decisione di autorizzazione, verrà richiesto il recupero dell'aiuto, è per ricordargli il suo obbligo di rispettare tali condizioni e per chiarirgli le conseguenze dell'inottemperanza. Scopo, e al contempo effetto concreto del recupero dell'aiuto, è di ripristinare la situazione di partenza annullando l'effetto negativo sulla concorrenza determinato dall'aiuto illegale, la cui illegalità è data dal mancato rispetto delle condizioni stabilite per l'autorizzazione dell'aiuto e quindi per la compatibilità di questo con il mercato comune. Nel caso in esame, non è stato rispettato il limite di capacità, fissato come condizione. Sulla scorta della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti a favore di MTV-Schiffswerft e Volkswerft Stralsund ([13]), la misura dell'effetto distorsivo della concorrenza è data dall'entità del superamento del limite di capacità.

(52) Dato che l'entità del superamento del limite di capacità determina la misura del corrispondente effetto distorsivo della concorrenza, la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto corrispondente al superamento del limite di capacità deve essere considerato incompatibile con il mercato comune.

(53) La Commissione conclude che l'aiuto incompatible con il mercato comune deve essere recuperato.

(54) Nelle decisioni comunicate alla Germania con lettere del 17 gennaio 1994, 20 febbraio 1995, 18 ottobre 1995 e 11 dicembre 1995 si afferma che, in caso di mancato rispetto della limitazione di capacità, la Commissione sarà costretta a chiedere il recupero di tutti gli aiuti.

(55) Sulla scorta di quanto argomentato dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 15 settembre 1998 ([14]) nella causa T-140/95, Ryanair Limited/Commissione, occorre verificare se la Commissione, dichiarando incompatibile con il mercato comune solo l'importo dell'aiuto corrispondente al superamento di capacità e chiedendone il recupero, non contravvenga alle sue precedenti decisioni di autorizzazione dell'aiuto, nelle quali si afferma che la Commissione sarebbe costretta a chiedere il recupero di tutti gli aiuti, in caso di mancato rispetto della limitazione di capacità.

(56) Scopo, e al contempo effetto concreto del recupero dell'aiuto, è ripristinare la situazione di partenza annullando gli effetti negativi sulla concorrenza determinati dall'aiuto che la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune. Sulla scorta della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti a favore di MTW-Schiffswerft e Volkswerft Stralsund ([15]), la misura dell'effetto distorsivo della concorrenza è data dall'entità del superamento del limite di capacità.

(57) L'importo dell'aiuto corrispondente al superamento del limite di capacità è incompatibile e quindi soggetto a recupero. Il recupero mira ad annullare gli effetti negativi del superamento del limite di capacità sulle condizioni di concorrenza: è questo il suo scopo e al contempo il suo effetto concreto.

(58) Pertanto, nel caso in esame, la Commissione ritiene che, dichiarando incompatibile con il mercato comune l'importo dell'aiuto corrispondente al superamento del limite di capacità, essa non venga meno alle condizioni stabilite nelle precedenti decisioni, e non ne comprometta quindi lo scopo e l'effetto, che è quello di annullare gli effetti negativi sulla concorrenza.

(59) Pertanto, la Commissione conclude che quella parte, sul totale dell'aiuto di 623,45 milioni di EUR (1 246,9 milioni di DEM), accordato a KWW e autorizzato dalla Commissione in quattro tranches [decisioni del 3 marzo 1993 (N 692/D/91), 17 gennaio 1994 (N 692/J/91), 20 febbraio 1995 (N 1/95), 18 ottobre 1995 (N 637/95) e 11 dicembre 1995 (N 797/95)], che corrisponde al superamento per 8 862 tslc del limite annuo di capacità di 85 000 tslc, non soddisfa più le condizioni previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE ed è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(60) Sia la Germania che KWW, nelle loro osservazioni, contestano che il limite annuo di capacità di 85 000 tslc costituisse la condizione fondamentale per l'autorizzazione dell'aiuto, come afferma invece la Commissione. Esse affermano che l'unica condizione richiesta per l'autorizzazione era che gli impianti di produzione approvati e controllati conservassero l'assetto previsto nei piani di ristrutturazione e di investimento.

(61) La Commissione osserva che condizione per la concessione dell'autorizzazione dell'aiuto era sia l'osservanza del piano di investimento che il rispetto della limitazione di capacità. In linea generale è previsto che, in tutti i casi di aiuto alla ristrutturazione, la Commissione debba approvare il piano di investimento e controllarne la realizzazione. Tuttavia, ciò non impedisce che altra condizione fondamentale per l'autorizzazione dell'aiuto fosse il rispetto della limitazione annua di capacità. L'importo totale dell'aiuto è stato autorizzato dalla Commissione con cinque decisioni diverse, e in quattro di queste si afferma esplicitamente che è necessario un ulteriore controllo per accertare il rispetto della limitazione di capacità. Inoltre, in quattro delle cinque decisioni si ricorda alla Germania che, nel caso di mancato rispetto della limitazione di capacità, la Commissione sarebbe costretta a chiedere il recupero dell'aiuto in questione. In tre decisioni si osserva

([13]) Cfr. nota in calce 7.
([14]) Racc. 1998, pag. II-3327.
([15]) Cfr. nota in calce 7.

che la Germania ha assicurato che il cantiere navale rispetterà il limite di capacità. Di conseguenza, non sussistono dubbi sul fatto che il limite di capacità di 85 000 tslc rappresentasse una condizione per la concessione dell'autorizzazione dell'aiuto e per la compatibilità di questo con il mercato comune.

(62) Come secondo argomento, sia la Germania che KWW affermano che dovrebbero essere consentiti ai cantieri navali aumenti di capacità dovuti ad incrementi di produttività e che KWW era tenuto al rispetto non di un limite di produzione bensì di una limitazione tecnica di capacità e che, quindi, nei limiti dei parametri tecnici prestabiliti, potesse incrementare la sua produttività.

(63) La Commissione osserva che la relazione del KWW sulla produzione del primo semestre 1995, trasmessa dalla Germania alla Commissione con lettera del 16 agosto 1995, portava il titolo: «Relazione sul rispetto della limitazione di capacità». La relazione 1996, trasmessa dalla Germania alla Commissione con lettera del 17 febbraio 1997, aveva il titolo «Limitazione della produzione imposta dalla Commissione europea». Tra l'altro, con le sue lettere del 18 e 19 novembre 1996, la Commissione aveva invitato la Germania ad informare i cantieri navali dell'obbligo del rigoroso rispetto delle limitazioni di capacità previste per il 1996 e per gli anni successivi.

(64) Con lettera del 3 marzo 1997, la Commissione ha comunicato alla Germania che KWW avrebbe superato di lieve misura il limite di capacità previsto per il 1996 e che la produzione programmata per il 1997 sarebbe stata ugualmente molto vicina al limite di capacità. La Germania fu invitata a prendere le misure necessarie per rimediare a tale situazione. Con lettera del 14 aprile 1997, la Commissione ha nuovamente invitato la Germania ad intervenire affinché il cantiere navale modificasse il suo piano di produzione in modo da non superare il limite di capacità.

(65) Nella sua lettera alla Commissione del 1º aprile 1997, la Germania dichiarava che la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) aveva invitato KWW ad attenersi, nel piano di produzione per il 1997, al limite di capacità di 85 000 tslc. A seguito di ciò, KWW avrebbe dovuto presentare un nuovo piano di produzione per il 1997 che prevedeva il rispetto del limite di capacità. Con lettera del 6 giugno 1997, la Germania ha comunicato che la capacità assegnata a KWW per il 1997 sarebbe stata ridotta in proporzione al superamento di lieve entità, pari a 92 tslc, riscontrato nel 1996, così che, nel 1997, sarebbe stato applicato un limite di capacità ridotto. Il governo federale sottolineava, a questo proposito, che si trattava di una situazione eccezionale e che di regola non sarebbe stato possibile compensare il superamento dei limiti ripartendo su più anni le quote di capacità. Ciò sarebbe stato chiaramente spiegato anche al cantiere navale, cui la Germania avrebbe altresì comunicato che in futuro non sarebbe stato tollerato neppure un superamento di lieve entità del limite di capacità. KWW si sarebbe perciò impegnato a sottrarre le 92 tscl eccedenti di capacità, registrate nel 1996, dalla quota di capacità disponibile per il 1997.

(66) La Commissione ritiene perciò che non vi siano dubbi sul fatto che KWW fosse pienamente consapevole della natura e del significato della limitazione di capacità di 85 000 tslc cui era soggetto.

(67) Come terzo argomento, sia KWW che la Germania affermano che gli aiuti effettivamente erogati al cantiere navale sarebbero di importo inferiore rispetto al totale autorizzato dalla Commissione e che, di conseguenza, soltanto l'ammontare effettivamente erogato andrebbe preso come base per un eventuale recupero.

(68) La Commissione constata che gli aiuti al funzionamento finalizzati alla compensazione delle perdite, concessi in occasione della ristrutturazione di KWW, consistono in gran parte di aiuti non monetari iscritti nell'attivo del cantiere navale all'atto della sua privatizzazione e da questo effettivamente ricevuti. La Commissione ha ininterrottamente vigilato sull'attuazione della ristrutturazione e fino alla fine del 1995 (data di conclusione dei relativi lavori) ha ricevuto due volte l'anno una relazione di verifica, la cosiddetta «relazione spillover» ([16]). La relazione di verifica del dicembre 1995 ([17]) riporta un elenco analitico degli aiuti ricevuti fino al 31 dicembre 1995. Dalla relazione risulta che, fino al dicembre 1995, il cantiere navale aveva altresì ricevuto tutti gli altri aiuti autorizzati dalla Commissione. Unicamente nel caso dell'aiuto per la concorrenza, autorizzato per un importo di 73 milioni di DEM, erano stati erogati, fino a quella data, soltanto 62,5 milioni di DEM, così che il cantiere navale aveva ricevuto 10,5 milioni di DEM in meno rispetto all'ammontare autorizzato dalla Commissione.

(69) Nella relazione di verifica sull'effettiva destinazione dell'aiuto alla ristrutturazione fino alla fine del 1996, presentata dalla Germania il 30 giugno 1999 su richiesta della Commissione, vengono confermati i dati definitivi sulle perdite registrate in connessione con la ristrutturazione. In base alla relazione, l'importo definitivo degli aiuti per la concorrenza concessi a compensazione delle perdite ammontava effettivamente a 62,5 milioni di DEM.

(70) La Commissione constata pertanto che KWW ha ricevuto un importo a titolo di aiuto per la concorrenza inferiore di 10,5 milioni di DEM rispetto all'ammontare dell'aiuto al funzionamento finalizzato alla compensazione delle perdite autorizzato dalla Commissione. Di conseguenza, a

([16]) L'obbligo di presentazione della relazione è sancito dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/684/CEE. L'ultima relazione presentata alla Commissione copre il periodo fino alla fine del 1995, data di conclusione dei lavori di ristrutturazione del cantiere navale.

([17]) Arthur Andersen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft GmbH: parere sui dati forniti da Kvaerner Warnow Werft GmbH sugli aiuti ricevuti fino al 31 dicembre 1995.

KWW sono stati erogati: 367,25 milioni di EUR (734,5 milioni di DEM) a titolo di aiuti al funzionamento, 237,45 milioni di EUR (474,9 milioni di DEM) a titolo di aiuti all'investimento e 13,5 milioni di EUR (27 milioni di DEM) a titolo di aiuti alla chiusura, per un totale generale di 618,2 milioni di EUR (1 236,4 milioni di DEM).

(71) Come quarto argomento, KWW afferma che la Commissione, nel chiedere il recupero degli aiuti, dovrebbe attenersi al principio di parità. A questo proposito si rinvia sia alla comunicazione della Commissione relativa a MTW e Volkswerft ([18]) sia alla decisione riguardante Elbewerft Boizenburg ([19]).

(72) In merito alla tesi che nel caso di MTW l'ammontare dell'aiuto da recuperare sarebbe stato calcolato esclusivamente sulla base degli aiuti al funzionamento, la Commissione fa presente che i casi dei due cantieri navali, MTW e KWW, non sono direttamente paragonabili, dato che sia le condizioni di partenza di ciascuno sia gli elementi del piano di ristrutturazione divergono notevolmente. I piani di finanziamento dei due cantieri sono strutturati diversamente, visto che nel caso di MTW i nuovi investimenti sono stati finanziati principalmente tramite crediti. Di conseguenza è stato possibile compensare gli effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dal leggero superamento del limite di capacità per 1 637 tslc, registrato nel 1996, grazie ad una riduzione degli aiuti al funzionamento. Diverso è il caso di KWW. Tra l'altro KWW ha superato il limite di capacità impostogli di circa il 10 % (pari a 8 862 tslc), che equivale ad una capacità di produzione di metà di una nave container di medie dimensioni. In presenza di valori di tale entità, anche gli aiuti agli investimenti risentono del superamento dei limiti di capacità, così che, a norma dell'articolo 6 della direttiva 90/684/CEE — e diversamente dal caso di MTW Schiffswerft GmbH — anche l'aiuto agli investimenti deve essere incluso nel calcolo dell'importo dell'aiuto.

(73) Quanto alla possibilità di ridurre la produzione futura, la Commissione osserva che, se a MTW è stato concesso di compensare l'anno successivo il leggero superamento registrato nel 1996, è stato in considerazione dell'eccezionalità delle condizioni che lo avevano determinato. Il superamento del limite di capacità di 1 637 tslc nel 1996 era, in concreto, da ricondurre al fatto che le dimensioni della nave erano state modificate per adeguarne la concezione alle esigenze dei committenti. Questa situazione non può quindi essere paragonata con il caso di KWW che, a parere della Commissione, ha deliberatamente superato in misura consistente il suo limite di capacità.

(74) Per ciò che riguarda il controvalore in tslc, preso a riferimento per la riallocazione delle capacità di pertinenza dell'ex cantiere navale Elbewerft Boizenburg, la Commissione constata che nei due casi sia le condizioni che i fatti non sono direttamente paragonabili. Per ciò che concerne la riallocazione agli altri cantieri navali dell'ex Germania orientale della quota di capacità spettante al cantiere navale Elbewerft, che aveva cessato l'attività, si trattava di accertare se l'attribuzione di tale quota di capacità a fronte del pagamento di 242 000 DEM dovesse essere considerata alla stregua di un aiuto. Pertanto, oggetto di valutazione era la compensazione per l'allocazione della quota di capacità. Nel caso in esame deve invece essere calcolato l'importo dell'aiuto da recuperare in conseguenza del superamento del limite di capacità. Il valore di riferimento da applicare non è dato quindi dal controvalore della quota di capacità, come in caso di riallocazione, ma dal totale degli aiuti ricevuti. Visto che anche in questo caso i fatti non sono equiparabili, il principio di parità è salvaguardato.

(75) Come quinto argomento, KWW sostiene che, nel caso in cui la Commissione dovesse considerare l'aiuto incompatibile con il mercato comune, gli interessi dovuti sull'importo dell'aiuto dovrebbero decorrere soltanto a partire dalla presunta violazione, dato che solo successivamente a tale data gli aiuti sarebbero diventati incompatibili.

(76) Ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha l'obbligo di recuperare gli aiuti illegali incompatibili con il mercato comune. La Commissione dichiara in proposito che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale viene reso disponibile al beneficiario. La Commissione ritiene che il mancato rispetto di una condizione fondamentale per l'autorizzazione dell'aiuto comporti automaticamente che l'aiuto sia considerato incompatibile con il mercato comune per l'intero periodo in cui il beneficiario è sottoposto alla suddetta condizione, rappresentata, nella fattispecie, dalla limitazione di capacità.

(77) In quattro delle cinque decisioni con cui la Commissione ha autorizzato l'aiuto si afferma espressamente che, nel caso di mancato rispetto della limitazione di capacità, sarebbe stato richiesto il recupero dell'intero importo dell'aiuto. Ciò significa, a parere della Commissione, che la violazione dell'obbligo di rispettare il limite di capacità priva retroattivamente di fondamento giuridico l'autorizzazione dell'aiuto. Il caso in esame deve essere pertanto valutato come se l'aiuto fosse stato illegittimo fin dall'inizio e in considerazione di ciò devono essere prese le misure del caso.

(78) Per i motivi esposti dal considerando 35 al considerando 77, la Commissione giunge alla conclusione che, sul totale dell'aiuto di 618,2 milioni di EUR (1 236,4 milioni di DEM) a favore di Kvaerner Warnow Werft — autorizzato dalla Commissione in quattro tranches e comunicato alla Germania con lettere del 3 marzo 1993 (N 692/D/91), 17 gennaio 1994 (N 692/J/91), 20 febbraio 1995 (N 1/95), 18 ottobre 1995 (N 637/95) e 11 dicembre 1995 (N 797/95) — la parte corrispondente al superamento per 8 862 tslc del limite annuo di 85 000 tslc non è più conforme alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE. Non sussistendo, o non essendo stato fatto valere dalla Germania o da KWW alcun altro criterio per una dichiarazione di compatibilità, la predetta parte dell'aiuto è incompatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

([18]) Cfr. nota in calce 7.
([19]) Cfr. nota in calce 8.

(79) Nel calcolo dell'importo dell'aiuto incompatibile la Commissione ha considerato varie alternative ed è quindi giunta alla conclusione esposta qui di seguito.

(80) La commissione osserva che il limite annuo di capacità di 85 000 tslc imposto a KWW ha una validità di dieci anni. L'importo da recuperare è stato calcolato proporzionalmente. La Commissione ha posto in relazione il valore del superamento, pari a 8 862 tslc, con il valore totale della limitazione di capacità calcolato su dieci anni (850 000 tslc). Così facendo, risulta che l'aiuto illegale raggiunge una percentuale dell'1,04 %.

(81) L'importo dell'aiuto incompatibile corrisponde al valore percentuale del superamento sul valore totale del limite di capacità, tenendo conto sia dell'aiuto al funzionamento, per un importo di 367,25 milioni di EUR (734,5 milioni di DEM), sia dell'aiuto agli investimenti per un importo di 237,45 milioni di EUR (474,9 milioni di DEM), vale a dire i 604,7 milioni di EUR (1 209,4 milioni di DEM) ricevuti da KWW. L'importo dell'aiuto che, in conseguenza del superamento del limite di capacità da parte di KWW nel 1997, non può essere considerato compatibile con il mercato comune ammonta pertanto a 6,3 milioni di EUR (12,6 milioni di DEM). Tale importo deve essere recuperato.

(82) Come illustrato nella decisione di avvio del procedimento [20], l'aiuto alla chiusura per un ammontare di 13,5 milioni di EUR (27 milioni di DEM) autorizzato e comunicato alla Germania con lettera del 3 marzo 1993, è stato impiegato per il pagamento di indennità di buonuscita e di altre misure sociali a favore dei lavoratori. Poichè il cantiere navale ha già versato tale denaro agli ex lavoratori, la Commissione non intende chiedere il recupero di tale somma. Per questo motivo l'aiuto alla chiusura non è incluso nel calcolo di cui sopra.

(83) La Commissione ricorda che il recupero, comprensivo degli interessi, deve avvenire secondo le disposizioni nazionali. Gli interessi sono calcolati, a decorrere dalla data di pagamento dell'aiuto al beneficiario fino a quella di effettivo recupero, sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente-sovvenzione degli aiuti regionali.

VI. **CONCLUSIONI**

(84) La Commissione conclude che KWW nel 1997 ha superato di 8 862 tslc il suo limite annuo di capacità pari a 85 000 tslc. Questa limitazione annua di capacità è stata stabilita dalla Commissione nelle sue decisioni comunicate alla Germania con lettere del 3 marzo 1993, 17 gennaio 1994, 20 febbraio 1995, 18 ottobre 1995 e 11 dicembre 1995 quale condizione essenziale per la concessione dell'aiuto per un totale di 623,45 milioni di EUR (1 246,9 milioni di DEM) in conformità con la direttiva 90/684/CEE, modificata dalla direttiva 92/68/CEE, e quindi per la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE.

(85) Dato che a parere della Commissione l'entità del superamento del limite di capacità determina l'ampiezza degli effetti distorsivi della concorrenza, l'importo dell'aiuto corrispondente al superamento di 8 862 tslc, registrato nel 1997, del limite di capacità pari a 85 000 tslc, non è più conforme a quanto stabilito dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE ed è quindi, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del predetto trattato, incompatibile con il mercato comune.

(86) Pertanto l'aiuto per un importo di 6,3 milioni di EUR (12,6 milioni di DEM) è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperato. L'importo dall'aiuto da recuperare è maggiorato degli interessi che decorrono dalla data di pagamento al beneficiario fino a quella dell'effettivo recupero delle somme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto che la Repubblica federale di Germania ha concesso a Kvaerner Warnow Werft GmbH per un importo di 6,3 milioni di EUR (12,6 milioni di DEM) è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

1. La Repubblica federale di Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario l'aiuto per un importo di 6,3 milioni di EUR (12,6 milioni di DEM).

2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure nazionali, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. A tale scopo, in caso di procedimento di fronte ai tribunali nazionali, la Repubblica federale di Germania prenderà, fatto salvo il diritto comunitario, tutti i provvedimenti necessari previsti dal suo ordinamento giuridico, incluse misure provvisorie.

3. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la

[20] Cfr. nota in calce 4.

disponibilità dell'aiuto illegale fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2000.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione